

R. Cron. 298/2015



N° 21/2015 R. Sent.
N° 37/15 R. Gen.
N° 23/15 Repert.

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

N° 21/2015 FALL.TO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico	Presidente
Dr. Mauro Martinelli	Giudice relatore ed estensore
Dr.ssa Valentina Vecchietti	Giudice

nella causa rubricata sub n. **37/2015** R.G.N.C., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

letto il ricorso depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015 dalla "Zona Agro-Industriale-Commerciale di Montagna s.r.l." in liquidazione (P.IVA 02224350286), con sede a Montagnana (Padova), via Papa Giovanni XXIII n. 1, assistita e difesa dall'avv. Valentina Forbice, inteso a promuovere il proprio fallimento;

osservato, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (come ridefinita dal D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155) che – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, apparendo necessario recepire gli orientamenti giurisprudenziali formatisi *in subiecta materia* – risulta opportuno valorizzare la circostanza desumibile dal fatto che la sede legale sia appunto ubicata a Montagnana (PD), trattandosi di elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, ad individuare la sede principale dell'impresa (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206, 28 agosto 2002 n. 12640 e 23 aprile 2002 n. 5945);

ritenuta, pertanto, la competenza territoriale dell'ufficio adito;

atteso che dal ricorso (depositato in attuazione della delibera del socio unico del 17 dicembre 2014 redatto dal notaio Emanuela Carrucciu du Padova, rep. 4290 e racc. 2724) emerge la cessazione dell'attività produttiva, lo stato di liquidazione e di decozione della società, ovvero la incapacità cronicizzata di far fronte ai numerosi debiti maturati;

dato atto che dalla documentazione contabile depositata è possibile evincere il superamento delle soglie di non fallibilità di cui all'art. 1, II comma l.f.;

rilevato che non è dubitabile la natura imprenditoriale della società di capitali svolgente attività strettamente connesse all'edilizia;

considerato, altresì, che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 individuata dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge fallimentare quale limite di fallibilità;

valutato non essere necessario fissare una udienza, che procrastinerebbe la situazione di grave decozione esistente, atteso che dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni di parte emerge la piena integrazione dei requisiti per la dichiarazione di fallimento

P. Q. M.

dichiara il fallimento della "**Zona Agro-Industriale-Commerciale di Montagna s.r.l.**" in liquidazione (P.IVA 02224350286), con sede a Montagnana (Padova), via Papa Giovanni XXIII n. 1

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Mauro Martinelli e Curatore il **dr. Riccardo Ghirelli**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti



ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della legge fallimentare, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87

FISSA

il giorno **26 maggio 2015 alle ore 11.30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 l.f., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della legge fallimentare

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.



che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 3 marzo 2015

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria

il
- 4 MAR 2015

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE p.e. B3
(Dott. GRAZIANO ZATTRA)